



5787/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

TRIBUTI ALTRI

Dott. ENRICO MANZON

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Ud. 13/09/2018 - CC

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

R.G.N. 16079/2017

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

non 25487
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16079-2017 proposto da:

CAFF' & BISTROT' SRI., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO AZZARETTO;

C.O. + C.I.

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

7300
IP

avverso la sentenza n. 7314/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 22/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Rilevato che:

Con sentenza n. 7314/28/16 depositata in data 22 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1551/43/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della La Caffetteria Frau di Frau Giorgio & C. sas, poi trasformata nella Cafè&Bistrot srl, contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2010. La CTR osservava in particolare che, come eccepito dall'agenzia fiscale appellante, il ricorso introduttivo della lite doveva dichiararsi inammissibile, essendo la costituzione della ricorrente avvenuta oltre il 30° giorno dalla sua proposizione, individuando in tal senso quale *dies a quo* il giorno della spedizione postale del ricorso stesso.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi

L' Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Considerato che:

Con il primo motivo e con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 4-3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22, 16, comma 5, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha sancito l'inammissibilità del ricorso introduttivo della lite per tardività della sua costituzione in prime cure, affermando che il *dies a quo* del termine



correlativo doveva ritenersi quello della spedizione postale del ricorso stesso.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va ribadito che «Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 - 03- 02).

Pacifico in fatto che il ricorso introduttivo della lite è stato ricevuto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, in data 14 maggio 2014 e che la ricorrente lo ha depositato presso la CTP milanese in data 12 giugno 2014, in applicazione di detto principio di diritto la sua costituzione in primo grado deve affermarsi tempestiva.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi proposti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.


PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2018

Il Presidente

Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 15 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

